



# **Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEM-fedpol)**

## **Modifica dell'11 gennaio 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 maggio 2016<sup>1</sup> sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- e. le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l'entrata sul territorio di queste ultime.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.

11 gennaio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 172.043.60

